

[Fisco e Tasse Aziende](#) [Pensioni](#) Lavori usuranti pensione anticipata: scadenze e obblighi

Lavori usuranti pensione anticipata: scadenze e obblighi

Scade il prossimo 31 marzo 2012 l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare l'impiego di dipendenti in lavori usuranti

23 marzo 2012, ore 15:53 - [0 Commenti](#)

0

Tweet 0
Mi piace 3



Nel mese di maggio 2011 è entrata in vigore la normativa in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (noti anche come lavori usuranti) la quale pone a carico del datore di lavoro alcune comunicazioni.

Obblighi di comunicazione: Il datore di lavoro dovrà comunicare, esclusivamente per via telematica, alla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio ed al competente Istituto Previdenziale:

a) entro il 31 marzo 2012 l'impiego nel corso del 2011 di lavoratori addetti all'esecuzione di lavori usuranti: lavoro notturno, lavoro a catena e conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

La suddetta comunicazione deve essere predisposta esclusivamente per fini statistici e, con riferimento ai lavoratori notturni, deve indicare per ogni dipendente il numero delle giornate di lavoro notturno.

Per lavoratore notturno deve intendersi:

- **lavoratori a turni** che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

- **lavoratori non a turni** saranno considerati lavoratori notturni coloro che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

b) entro il 31 marzo 2012 l'esecuzione nel corso del 2011 di lavoro notturno compreso in turni periodici oppure svolto in modo continuativo nel caso in cui risultino occupati lavoratori notturni beneficiari delle agevolazioni pensionistiche in esame.

La suddetta comunicazione non è dovuta qualora sia stato effettuato l'analogo adempimento di cui al

precedente punto a).

In riferimento al lavoro notturno è stato precisato che non è ancora stato fissato il termine per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010.

I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente il modello LAV-NOT disponibile sul sito del Ministero del lavoro

c) **entro trenta giorni** dall'inizio lo svolgimento delle **lavorazioni a catena**.

Si ritiene opportuno ricordare che l'omissione delle comunicazioni previste ai punti b) e c) è punita con la sanzione amministrativa da €. 500 a €. 1.500 (l'omissione non deve intendersi applicata/moltiplicata in riferimento al numero dei lavoratori interessati ma in base al numero di comunicazioni omesse ovvero contenenti dati errati o non corrispondenti al vero).

Da tenere presente che l'omissione della comunicazione prevista al punto a) non è al momento sanzionata.